

## ACCORDO

ai sensi dell'art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241

Tra

**L'AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO (ASPAL)**

**E**

**L' I.P.S.A.R. COSTA SMERALDA - ARZACHENA**

**VISTA** la Legge Regionale 17 maggio 2016, n. 9, che istituisce l'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL), con sede a Cagliari, quale organismo tecnico della Regione Autonoma della Sardegna dotato di personalità giuridica, autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile;

**VISTO** l'articolo 15 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., che prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

**RICHIAMATO** il comma 2-bis dell'art. 15, della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., che prevede l'utilizzo della firma digitale ovvero della firma elettronica avanzata o qualificata per la sottoscrizione di accordi tra Pubbliche Amministrazioni;

**VISTO** il comma 4 dell'art. 7 Dlgs 36/2023 laddove prevede che non rientrano nell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici gli accordi conclusi tra stazioni appaltanti o enti concedenti volti al perseguimento di obiettivi di interesse comune allorquando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
- b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
- c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
- d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;

**VISTO** l'articolo 2, comma 203, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e ss.mm.ii., che disciplina gli istituti della programmazione negoziata e, in particolare lettera c) comma 203, che definisce e delinea i punti cardine dell'accordo di collaborazione quadro, quale strumento promosso in attuazione di una Intesa istituzionale di programma e per la realizzazione di un programma esecutivo di interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati;

**ATTESO** che ASPAL nel corso del 2024 intende organizzare degli eventi territoriali denominati Job Day Sardegna, così come previsti dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 31/104 del 29.09.2023 avente ad oggetto: "Linee di indirizzo per l'organizzazione e la gestione degli eventi denominati "JOB DAY SARDEGNA 2024 e "Conferenza regionale per le politiche del lavoro 2023";

**ATTESO** che i Job Day territoriali sono eventi incentrati sull'attività di incontro domanda e offerta di lavoro e sull'analisi di fabbisogni formativi e professionali specifici nei settori economici strategicamente rilevanti, in conformità alle specifiche vocazioni produttive espresse dai singoli ambiti territoriali raggruppati;

**CONSIDERATO** inoltre, che i Job Day territoriali rappresentano un'occasione per consolidare l'approccio di rete, in sinergia con tutti gli attori, istituzionali e privati, cui a vario titolo sono demandate le competenze e le responsabilità di generare sviluppo e valore sociale a livello locale;

**ATTESO** che l'organizzazione congiunta degli eventi programmati consente l'individuazione delle soluzioni più idonee per garantire l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili e la gestione dei medesimi in condizioni di economicità;

**DATO ATTO** che nei Job Day sarà previsto uno spazio dedicato agli studenti e ai docenti degli Istituti Alberghieri, nel quale poter informare il pubblico in merito alla specifica offerta formativa, anche attraverso l'utilizzo delle tecniche di lavorazione di servizi e prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistica-alberghiera;

**DATO ATTO** altresì che gli Istituti Alberghieri, nell'ambito di tali iniziative, provvederanno alla realizzazione dei servizi di banqueting, catering e reception da destinare agli ospiti istituzionali;

**RILEVATA** la vicinanza con la sede del Job Day dell'Ipsar Costa Smeralda con sede legale in Arzachena in via Paolo Dettori,90 (C.F./P. IVA 91021500904), la cui prestazione verrebbe svolta di conseguenza nell'ottica di risparmio di spesa pubblica;

**ATTESO** che l'interesse di cui sopra può qualificarsi come interesse comune ai sensi del richiamato art. 15 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

#### **PRESO ATTO**

- dell'interesse comune delle Parti alla realizzazione della suddetta attività, in ragione del fatto che la definizione dell'accordo consente di perseguire l'interesse pubblico attraverso una accelerazione dell'azione amministrativa, nel rispetto degli impegni di cui al presente Accordo;
- che sussistono le condizioni di cui all'art. 7 comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. e i presupposti per la sottoscrizione di un Accordo di collaborazione tra l'ASPAL e l'Istituto Alberghiero Costa Smeralda;

**RITENUTO**, pertanto, nel costante perseguimento dell'interesse pubblico, tramite un'azione amministrativa efficace ed efficiente, di regolamentare i rapporti con l'Istituto Alberghiero Costa Smeralda per l'attuazione della collaborazione di cui sopra, mediante apposito Accordo che disciplini le attività da svolgere, la relativa tempistica e i compiti degli Enti coinvolti, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., e nel rispetto dei principi elencati all'art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023;

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

Tra l'**Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro (di seguito ASPAL)** con sede in Cagliari, in Via Is Mirrionis n.195, C.F. 92028890926 nella persona della Direttrice Generale Dott.ssa Maika Aversano

**E**

l'**Istituto Alberghiero Costa Smeralda** con sede legale in Arzachena in via Paolo Dettori,90 (C.F./P. IVA 91021500904), in persona del Prof. Antonello PANNELLA in qualità di Dirigente Scolastico del medesimo Istituto

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1 - Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

#### **Art. 2 - Oggetto**

Nell'ambito dei Job Day, è previsto un articolato programma di attività di tipo convegnistico, seminariale e laboratoriale, rivolte in modo particolare agli studenti delle ultime classi delle scuole superiori, affinché la loro partecipazione all'evento rappresenti una esperienza utile all'accrescimento delle competenze tecniche e

trasversali. Per questo target specifico, ASPAL propone una serie di attività inerenti ai temi dell'orientamento, per fornire agli studenti dei validi strumenti per la comprensione delle dinamiche del sistema lavoro, spendibili alla fine del percorso scolastico.

Durante i Job Day sarà altresì previsto uno spazio dedicato agli studenti e ai docenti degli istituti alberghieri, nel quale poter informare il pubblico in merito alla specifica offerta formativa, anche attraverso l'utilizzo delle tecniche di lavorazione di servizi e prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistica-alberghiera.

Il presente Accordo ha per oggetto la collaborazione tra ASPAL e l'Istituto Alberghiero Costa Smeralda con sede legale in Arzachena al fine di realizzare, in occasione dell'evento territoriale Job day Sardegna 2024 che si terrà a Olbia, salvo eventi imprevedibili che potrebbero far slittare la data, nella giornata di giovedì 15 febbraio 2024 presso l' Aeroporto Olbia Costa Smeralda, Via degli Astronauti, Olbia, i servizi di *banqueting, catering e reception service* per un numero totale massimo di 100 ospiti istituzionali, per i quali l'istituzione scolastica garantirà l'allestimento delle attrezzature necessarie, l'accoglienza degli ospiti nonché la somministrazione di cibi e bevande. In occasione di tali eventi, l'Istituto avrà cura di intrattenere il pubblico partecipante nel proprio stand con eventuali degustazioni eno-gastronomiche e/o informazioni sulla propria offerta formativa.

### **Art. 3 – Finalità comuni e impegni delle parti**

Per il raggiungimento delle finalità del presente Accordo si fissano gli impegni reciproci e le attività delle parti così come segue:

L'Istituto Alberghiero Costa Smeralda con sede legale in Arzachena sarà presente con docenti e studenti negli eventi territoriali Job day Sardegna che si terranno a Olbia nella giornata di giovedì 15 febbraio 2024, salvo eventi imprevedibili che potrebbero far slittare la data, presso l' Aeroporto Olbia Costa Smeralda, per svolgere l'attività laboratoriale, tramite un'attività di didattica finalizzata all'espletamento dei servizi di *banqueting e catering e reception service* da dedicare ad un numero massimo di 100 partecipanti al giorno, assicurando l'allestimento delle attrezzature necessarie, l'accoglienza degli ospiti nonché la somministrazione di cibi e bevande. In occasione di tali eventi, l'Istituto avrà cura di intrattenere il pubblico partecipante nel proprio stand con eventuali degustazioni eno-gastronomiche e/o informazioni sulla propria offerta formativa.

L'ASPAL si impegna ad avvalersi dell'attività laboratoriale sopra indicata nei termini specificati e secondo dei menù precostituiti che verranno concordati successivamente alla firma del presente accordo nonché a corrispondere il rimborso spese di cui all'art. 5.

L'ASPAL si impegna, nell'ambito della logistica relativa al Job Day Sardegna 2024 a individuare e a mettere a disposizione dell'Istituto Alberghiero Costa Smeralda uno spazio idoneo all'espletamento delle attività previste dal presente articolo, precisando che nel sito individuato non saranno presenti le attrezzature per una cucina espressa. I menù precostituiti verranno preparati presso la sede dell'Istituto Scolastico.

### **Art. 4 - Modalità di attuazione**

Le parti firmatarie - nel rispetto e secondo i rispettivi ruoli - realizzeranno le attività richieste secondo gli impegni specificati nel precedente art. 3. Le parti si impegnano a comunicare tempestivamente ogni variazione rilevante ai fini degli obblighi nascenti dal presente accordo.

### **Art. 5 – Rimborso spese**

Le Parti si impegnano a gestire in modo coordinato la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo rendendo disponibili le proprie risorse, umane e strumentali e collaborando congiuntamente ai fini dello svolgimento delle attività programmate.

Al fine della realizzazione delle azioni e per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente Accordo, viene riconosciuto da ASPAL all'Istituto Alberghiero Costa Smeralda un rimborso spese di complessivi euro 3.000,00 (tremila/00) al lordo di ogni ulteriore onere a titolo di ristoro dei costi sostenuti per l'organizzazione dell'attività come

sopra descritte, tra le quali l'acquisto di materie prime nonché i costi di trasporto. Il rimborso sarà liquidato previa presentazione della documentazione relativa alla rendicontazione delle spese.

L'importo di cui sopra è riconosciuto a titolo di rimborso spese e costi di carattere generale sostenute dall'Istituto Scolastico, senza che lo stesso costituisca alcuna forma di corrispettivo.

Sono ammissibili spese esclusivamente connesse all'espletamento delle attività oggetto del presente accordo.

#### **Art. 6 – Responsabilità**

Le Parti si impegnano a sollevarsi reciprocamente da eventuali danni a cose e persone, spese e costi derivanti da azioni che comportino responsabilità diretta di una delle Parti stesse verso terzi.

L'Istituto Alberghiero Costa Smeralda garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e responsabilità civile per i suoi studenti con polizza n. 582-22-1567E stipulata con Assicuratrice Milanese SPA.

#### **Art. 7 - Efficacia e durata dell'accordo**

Il presente Accordo ha una validità limitata alla realizzazione degli eventi territoriali del Job Day Sardegna previsti a partire dal 01 febbraio e sino al 27 marzo 2024. Il presente accordo ha validità ed efficacia vincolante tra le parti dal momento della sottoscrizione con firma digitale da parte di tutti i soggetti firmatari. Eventuali modifiche e/o integrazioni del presente Accordo sono apportate con atto scritto a firma delle parti. Eventuali proroghe dovranno essere concordate tra le parti e formalizzate entro un congruo termine dalla scadenza attraverso apposita comunicazione scritta.

#### **Art. 8 - Recesso unilaterale o scioglimento consensuale**

Le Parti, per gravi e comprovati motivi, potranno recedere dal presente Accordo con un preavviso scritto di almeno 30 giorni e fornendone adeguata motivazione. In tale caso, sarà riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute sino alla data del recesso e per gli impegni assunti in funzione dell'adempimento degli obblighi previsti nel presente Accordo.

Le Parti hanno facoltà di sciogliere consensualmente il presente Accordo prima della data di scadenza mediante atto da formalizzare per iscritto al rispettivo indirizzo PEC.

#### **Art. 9 - Foro competente**

Tutte le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione del presente Accordo, che non sia possibile comporre in via bonaria, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo.

#### **Art. 10 - Tutela dei dati personali**

Le Parti agiranno in qualità di autonomi titolari del trattamento di dati personali relativamente alle rispettive attività, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR) e della normativa italiana in vigore. Ciascuna Parte è tenuta a osservare e a far osservare, per quanto di sua competenza, le disposizioni del GDPR e quelle ulteriori misure che dovessero essere richieste dalla normativa in materia, senza alcun onere aggiuntivo dell'altra parte. Ciascuna parte si assume ogni e qualsiasi responsabilità derivante da violazioni delle disposizioni contenute nel GDPR e nel presente articolo, ancorché compiute dai responsabili del trattamento e dai soggetti autorizzati e garantisce di tenere indenne l'altra parte da ogni danno, onere e spese, risarcimento e indennizzo a terzi derivante da un'inosservanza delle disposizioni in tema di Privacy.

#### **Art. 11- Disposizioni di chiusura**

Per quanto non espressamente pattuito si applicano le norme del Codice civile nonché la normativa statale e regionale in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

<p>Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro</p> <p>La Direttrice Generale Dott.ssa Maika Aversano</p> <p>_____  Aversano Maika 13.12.2023 12:32:20 GMT+01:00</p>	<p>Istituto Alberghiero Costa Smeralda</p> <p>Il Dirigente Scolastico</p> <p>_____  PANNELLA ANTONELLO 11.12.2023 16:43:39 UTC</p>
---	--

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO  
Protocollo Partenza N. 4839/2024 del 24-01-2024  
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente